



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1289 DEL 29/10/2026

**OGGETTO: VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE
TRATTO ADIACENTE ALLA RAMPA DISCENDENTE IN VIA CANTORE -
PROROGA ORM 1175/2026**

IL DIRIGENTE

Premesso che l'impresa Edil San Felice SpA, ha presentato istanza PG/2026/563451 del 27/10/2026, con la quale ha richiesto l'emissione di una proroga del provvedimento di modifica della viabilità, atto ORM1175 del 07/10/2026, mantenendo invariate le prescrizioni viabilistiche in esso contenute, in un tratto della via in oggetto, nel territorio del Municipio II – Centro Ovest, nell'ambito di lavori al cavalcavia autostradale in via San Bartolomeo del Fossato, tratto adiacente alla rampa discendente in via Cantore;

Preso atto della proroga del titolo autorizzativo all'occupazione suolo rilasciata dall'Area Opere Pubbliche e Manutenzioni Direzione Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Infrastrutture - Settore Strade, PG562160 del 27/10/2026;

Preso atto del contributo istruttorio trasmesso dal Municipio 2 espresso tramite email in data 27/10/2026, acquisito agli atti e valutato ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Preso atto del contributo istruttorio trasmesso dalla PL, Distretto II, tramite email in data 27/10/2026, acquisito agli atti e valutato ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Richiamato pertanto l'atto ORM1175/2026 e ritenuto di dover provvedere a rinnovare questa regolamentazione stradale temporanea;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame ed i relativi ingombri comportano l'occupazione del marciapiede e la parziale occupazione della carreggiata, restringendone



gli spazi utili al transito dei veicoli;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni nonché a consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Ritenuto opportuno:

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- istituire un corridoio di transito pedonale protetto, ai sensi di quanto previsto all'art 40 comma 4 del vigente Regolamento applicativo al Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza nella circolazione pedonale;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice "*PST_via San Bartolomeo del Fossato_Rev 03*", in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Viste inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*"

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, l'atto Ordinanza Dirigenziale di Mobilità n. 1175 del 07/10/2026 è prorogato fino al **18/12/2026** con le medesime modalità e condizioni di seguito riportate:

in **via San Bartolomeo del Fossato, nel tratto compreso tra via A. Cantore e il cavalcavia autostradale:**



- limite massimo di velocità di 30 km/h
- divieto di fermata su ambo i lati, fatta eccezione per i veicoli in servizio al trasporto pubblico locale

Dovrà essere garantita la continuità nella circolazione pedonale su percorsi protetti, lungo il lato prospiciente il traffico veicolare.

Le aree destinate alla circolazione stradale dovranno essere debitamente separate da quelle afferenti le lavorazioni.

Sarà cura della ditta incaricata dei lavori affiggere idonea segnaletica stradale, anche di preavviso, onde dare notizia all'utenza circa le variazioni alla viabilità in atto ed oscurare la segnaletica esistente che risulti in contrasto con la regolamentazione temporanea prevista.

A cura dei richiedenti dovrà altresì essere dato avviso delle modifiche alla viabilità in atto ai servizi di pronto intervento e di pubblica assistenza.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori comporti l'istituzione di divieti di sosta, l'impresa esecutrice è tenuta a provvedere all'installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'efficacia del divieto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002. Su ciascun segnale dovranno essere indicati in modo chiaramente leggibile la data e l'ora di posa. Dovrà altresì essere trasmessa al Distretto della Polizia Locale competente per territorio documentazione fotografica comprovante l'avvenuta installazione della segnaletica, mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale del Distretto stesso.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori comporti l'istituzione di divieti di sosta, l'impresa esecutrice è tenuta a provvedere all'installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'efficacia del divieto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002. Su ciascun segnale dovranno essere indicati in modo chiaramente leggibile la data e l'ora di posa. Dovrà altresì essere trasmessa al Distretto della Polizia Locale



competente per territorio documentazione fotografica comprovante l'avvenuta installazione della segnaletica, mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale del Distretto stesso.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori e la contestuale rimozione della segnaletica temporanea installata e/o tracciata per il cantiere. Per quanto riguarda la rimozione della segnaletica orizzontale temporanea, se lo strato di usura della strada non deve essere rifatto in occasione del cantiere, o se il cantiere comporta interventi in fasi successive, le strisce gialle devono essere rimosse senza lasciare tracce sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione (così come previsto dall'art. 8.5 dell'allegato al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 e dall'art. 35 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, **e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione**, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

c_d969.Comune di Genova - Rep. ORM 29/10/2026.0001289. I



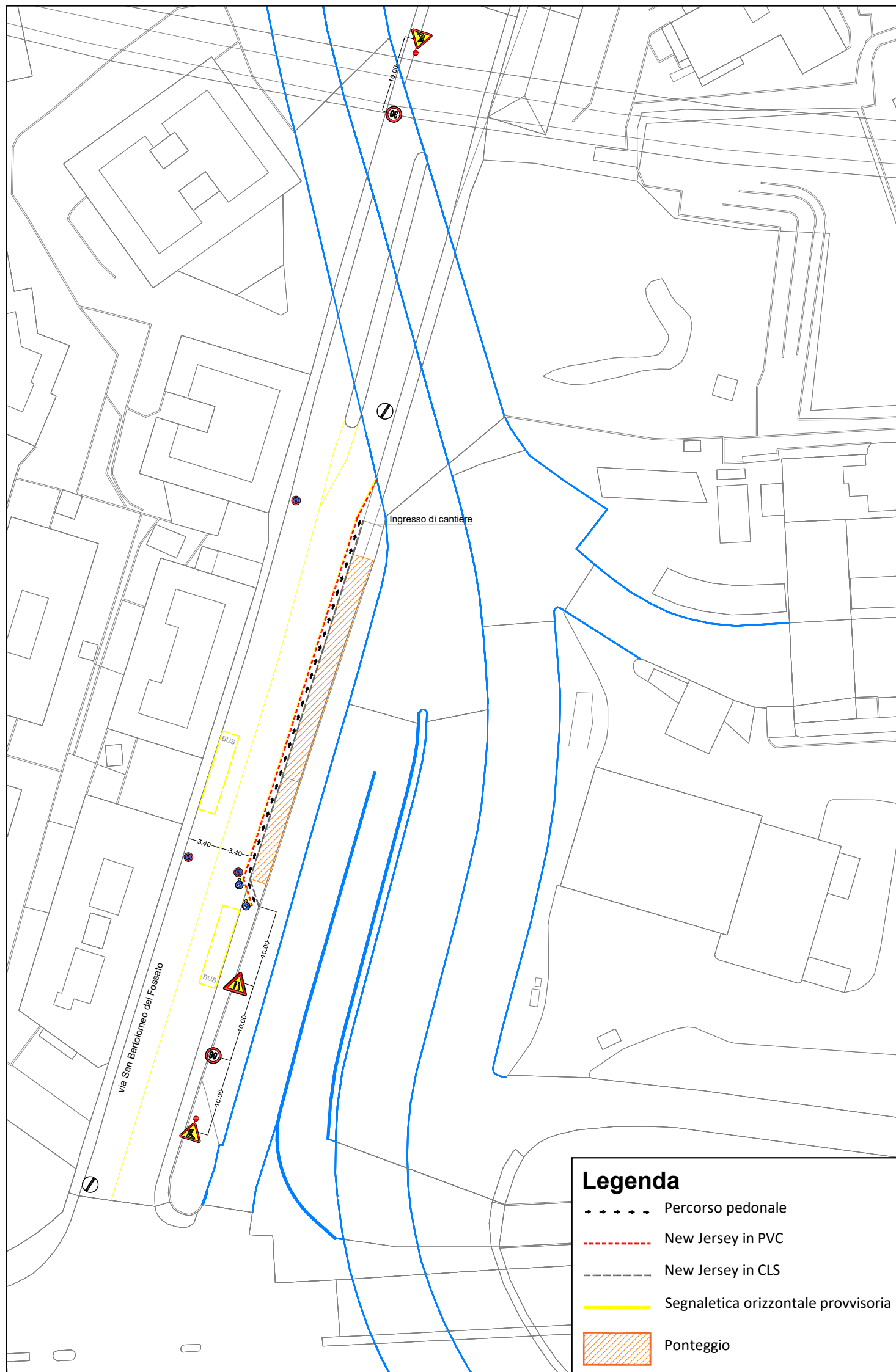
RIFERIMENTO: AUTOSTRADA A7 GENOVA-SERRAVALLE

Lavori di riqualifica barriera di sicurezza bordo ponte da progr. km 133+442 a progr. km 133+600 carr. nord e sud margini DX/SX - GENOVA OVEST

Cod. App. n. 0184/A07 - CIG 74930650DA

IMPRESA: A.T.I. EDIL SAN FELICE S.P.A. - AVR S.P.A. CONTRATTO D'APPALTO DEL 14.09.2021

OGGETTO: PIANO DI SEGNALAMENTO DAL 31 OTTOBRE al 18 DICEMBRE 2026



Edil San Felice S.p.A. S.B.
P.Iva e C.F. 03509521211
Isc. Reg. Impr.
Napoli 03509521211
REA 606580
Cap. Soc.
Euro 1.924.901,40 i.v.

Sede Legale e Amministrativa
Via On.le Davide Barba s.c.
Zona ASI Nola - 80035 Nola (NA)
T. 081 2138695

Sede Territoriale
Via Madonna dei Prati n.16/9
40069 Zola Predosa (BO)

**Ufficio Amministrativo
e Sede Operativa**
Localita' Pil'E Matta S.n.c.
09044 Quartucciu (CA)

edilsanfelice.it
info@edilsanfelice.it
info@pec.edilsanfelice.it



Scansiona il QR Code
per scoprire le nostre
certificazioni.

